CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. 2501
(citare nella risposta)

00187 Roma 03 APR. 2008
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel .+39 06.420.31.61 r.a. - Fax +39 06.48.91.23.36
Url: http://www.cng.it E-Mail: cng@cng.it

Serv. PL Area 2-1

Rifer del

Allegati come da testo

Oggetto: Art. 3, comma 76, L. n. 244/07 (legge finanziaria 2008) - Conferimento incarichi individuali da pubbliche amministrazioni – Trasmissione pareri Prof. Avv. Scoca e Avv. Bonura

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei Geometri

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza e
Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti

LORO SEDI

Si fa seguito alla circolare prot. n. 10610, del 12 dicembre 2007 – con la quale il CNG informava del proprio intervento presso le sedi parlamentari, finalizzato alla modifica dell'art. 145, co. 1, AC 3256, in materia di conferimento di incarichi individuali da parte delle PA - per trasmettere, in allegato, i pareri formulati dal Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca e dall'Avv. Harald Bonura, circa la corretta interpretazione della predetta previsione normativa, attualmente contenuta nell'art. 3, comma 76, della legge n. 244/07 (legge finanziaria 2008), che ha modificato l'art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/01.

Al riguardo - nell'evidenziare che il suddetto intervento del Consiglio Nazionale non ha prodotto il risultato promesso a causa dei tempi strettissimi con i quali il Parlamento ha concluso l'iter legislativo della legge finanziaria 2008 - si rappresenta che gli allegati approfondimenti legali sono stati richiesti alla luce della prevedibile penalizzazione della professionalità e qualificazione dei geometri che sarebbe scaturita da una rigida interpretazione della locuzione "*di particolare e comprovata specializzazione universitaria*".

In particolare, i pareri in questione convengono nell'affermare che l'attuale formulazione comprende tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo, sia che si tratti di consulenze, ricerche o studi che di collaborazioni coordinate e continuative.

Inoltre, per quanto attiene al titolo di studio universitario destinato a suffragare il requisito dell'esperienza – accanto all'interpretazione restrittiva offerta nelle diverse note dal Dipartimento della Funzione Pubblica – vengono rappresentate altre possibili interpretazioni, le quali, agganciate a principi costituzionali o ad altre norme statali, potrebbero consentire di superare il "*riferimento alla laurea quale unica finalizzazione degli studi universitari, in favore di una molteplicità (ed eterogeneità) di percorsi formativi specialistici di diversa ampiezza e rilevanza*".

D'altro canto, si rileva che lo scrivente Consiglio condivide pienamente l'interpretazione recentemente data alla norma in questione dal Dipartimento della Funzione Pubblica (ved. Circolare n. 2/08 e nota del 31/03/08) e confermata anche dal CNPI, secondo cui sono da considerarsi pienamente efficaci quelle discipline speciali che regolano le attività di determinate figure professionali (tra le quali anche i geometri), prevedendo specifici requisiti, anche soggettivi, dei collaboratori esterni o anche diverse modalità di reclutamento degli stessi.

Per ultimo, si evidenzia, con riferimento alle conclusione del parere dell'Avv. Bonura, che certamente le competenze acquisite dal geometra nei settori per i quali è richiesta specifica qualificazione (sicurezza, 818, qualificazione energetica, inquinamento acustico, valutazioni secondo gli standards internazionali, etc.) sono da considerare "specialistiche di livello universitario" ancorché non acquisite in ambito universitario.

Infine – in considerazione degli effetti distorsivi che la disposizione normativa in discorso sta già producendo - si evidenzia che il Consiglio Nazionale si sta adoperando presso le competenti sedi istituzionali ed interverrà presso i competenti Organi del futuro Governo, al fine di ottenere un chiarimento che tuteli la nostra professionalità.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)

/mg

LIBERTINI & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE
00186 ROMA - CORSO VITTORIO EMANUELE II, 173
TEL. +39 06 478237 46 - FAX +39 06 4741353
legale@liblex.it - www.liblex.it

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
ASSEGN. ARRIVO USCITA
31 MAR. 2008
1/2 2420

AVV. PROF. MARIO LIBERTINI
AVV. PROF. GIULIANA SCOGNAMIGLIO
AVV. HARALD BONURA
AVV. ALESSANDRO BOSO CARETTA
AVV. SIMONE CADEDDU, LL.M.
AVV. GIULIANO FONDERICO
AVV. DOMENICO SICILIANO
AVV. STEFANO CALABRETTA
AVV. CLAUDIA D'AMORE, LL.M.
AVV. SERGIO FIENGA
AVV. MARIA LUISA FICHERA
AVV. SILVIA DE CIANTIS
DOTT. GIORDANO LOREFICE

Raccomandata A/R
Roma, 27 marzo 2008

Spettabile
Consiglio Nazionale Geometri
Via Barberini, 68
00187 - Roma

Alla cortese attenzione di:
geom. Piero Panunzi
Presidente

Oggetto: Legge Finanziaria 2008: incarichi di consulenza esterna da parte della Pubblica Amministrazione (art. 3, comma 76). Parere richiesto giusta Vs. nota prot. n. 1599 del 28 febbraio 2008.

Con la nota in oggetto, è stato richiesto parere << *in ordine all'ambito applicativo* >> dell'art. 3, c. 76, l. 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. "Finanziaria 2008"), << *con particolare riguardo all'eventuale esclusione dal conferimento di tali incarichi di tutte quelle categorie professionali per l'accesso alle quali il Legislatore* [non] *richiede un titolo universitario* >>.

Sul punto valga quanto segue.

***

Il comma 76 dell'art. 3 della Finanziaria 2008 recita: << *al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "di provata competenza" sono sostituite dalle seguenti: "di particolare e comprovata specializzazione universitaria"* >>.

Alla luce di tale intervento normativo, il testo dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/01 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego" o TUPI) è il seguente: << *Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:*

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione >>.

Quella introdotta con la più recente manovra finanziaria è solo l'ultima di una serie di modifiche ugualmente motivate dall'esigenza di restringere il ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, a forme di "*incarichi*" e/o "*consulenze*" e/o "*collaborazioni*" esterni.

***

In origine, infatti, il sesto comma dell'art. 7 del TUPI recitava soltanto: << *Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali a esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione* >>.

Si è a lungo discusso sull'effettiva portata della norma e, cioè, se la stessa riguardasse tutte le possibili tipologie d'incarico ovvero soltanto gli incarichi ad alto contenuto professionale e, cioè, gli incarichi di studio, ricerca e consulenza, con esclusione delle collaborazioni coordinate e continuative in genere.

Parte della dottrina e la giurisprudenza contabile, infatti, hanno operato una distinzione fondamentale tra i diversi fenomeni di "*esternalizzazione*" dell'azione pubblica; in particolare, anche sulla scorta dell'elaborazione delle Sezioni Riunite di Controllo della Corte dei Conti (**15 febbraio 2005, n. 6,** di approvazione delle "*Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)*"), è stato detto che occorre distinguere e separare << *i provvedimenti di incarico a terzi (di studio, consulenza e ricerche)*

dal contratto di co.co.co., che, a sua volta, si distingue dai rapporti di lavoro a tempo determinato (...) >> (**Corte dei Conti, sez. giur. Umbria, 21 dicembre 2005, n. 447**).

In altri termini, "*gli incarichi individuali a esperti di comprovata esperienza*" e, per gli enti locali, "*le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità*" troverebbero la propria fonte normativa, rispettivamente, nell'art. 7, c. 6, d.lgs. 165/01 e nell'art. 110, c. 6, d.lgs. 267/00 (c.d. "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*"), mentre le collaborazioni coordinate e continuative nell'art. 36, d.lgs. 165/01, << *in piena sintonia con la nuova filosofia di fondo che anima la privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni* (...) *e che consente - ora - di estendere alle amministrazioni medesime le stesse "forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale", proprie dell'imprenditoria privata* (...) >> (**Corte Conti, 447/05, cit., § XIVb**).

Secondo i fautori di tale posizione, fatta propria, dopo qualche iniziale contrasto, dalla stessa autorità amministrativa, il legislatore avrebbe stabilito << *una linea di demarcazione, costituita dalla tipologia di prestazioni, fra* ***le collaborazioni ad alto contenuto professionale****, quali gli incarichi di studio ricerca e consulenza* (...) *e* ***le collaborazioni coordinate e continuative in genere*** (...) >> (**Dipartimento Funzione Pubblica, Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni, Servizio per il trattamento del personale, 15 marzo 2005**).

E, dunque, mentre gli incarichi a terzi in senso proprio (ricerche, studi e consulenze) avrebbero risposto all'esigenza di soddisfare specifiche esigenze specialistiche dovute a mancanze contingenti e straordinarie di professionalità interne (da qui, il requisito della "*comprovata esperienza*"), le collaborazioni coordinate e continuative, invece, si sarebbero potute utilizzare anche per fronteggiare << *esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative* (...) >> (**Corte dei Conti, 6/05, cit.**).

***

Al di là di qualunque valutazione in merito alla loro fondatezza, su tali impostazioni si è abbattuta una nutrita serie di modifiche legislative, che, proprio perseguendo l'intento di

ridurre il fenomeno del ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative da parte delle pubbliche amministrazioni, ne hanno - di fatto - deprivato il relativo fondamento.

In primo luogo, infatti, l'art. 13 del d.l. 10 gennaio 2006, n. 4, aveva previsto che << ***Al fine di ridurre il numero delle collaborazioni coordinate continuative nelle pubbliche amministrazioni***, *all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dai seguenti:*

«6. Per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale ***o coordinata e continuativa****, ad esperti di provata competenza in presenza dei presupposti di seguito specificati:*

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

6-bis. Con appositi regolamenti, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni definiscono procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6 costituiscono norme di principio per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 >>.

La modifica normativa, inizialmente soppressa dalla legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80, è stata riproposta con l'art. 32, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modifiche, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) che ha dunque espressamente e definitivamente ricondotto anche le collaborazioni coordinate e continuative nella sfera di applicazione dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/01.

***

Da ultimo, e in modo decisivo, sempre la Finanziaria 2008, oltre a modificare ulteriormente (e nel senso già indicato) il comma 6 dell'art. 7 del d.lgs. 165/01, ha anche modificato l'art. 36 del medesimo decreto, stabilendo che << *le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire* >>.

***

Per effetto del descritto percorso di evoluzione normativa, si può, quindi, considerare superata la precedente elaborazione fondata sulla distinzione tra incarichi "*qualificati*" e collaborazioni "*ordinarie*", per concludere che, allo stato, **tutti rapporti di lavoro estranei alla sfera della subordinazione intrattenuti da una pubblica amministrazione trovano la propria fonte normativa nell'art. 7, c. 6, d.lgs. 165/01, soggiacendo ai relativi limiti(1).**

In altri termini, ***in linea generale*** (ma si veda quanto *infra* sul rapporto tra disciplina generale e discipline speciali), **le pubbliche amministrazioni non possono intrattenere collaborazioni con soggetti "*estranei*" alle medesime se non nelle forme e nei casi di cui all'art. 7, c. 6, d.lgs. 165/01**.

***

(1) Conclusione, questa, già fatta propria dalla giurisprudenza contabile (cfr. **Corte dei Conti, sez. reg. controllo per la Puglia, 21 maggio 2007, n. 9; Corte dei Conti, sez. Piemonte, parere 3/2007**). Per parte dei commentatori, invece, continuerebbe a residuare un qualche margine di dubbio circa la corretta opzione ermeneutica da applicarsi (cfr., S. GLINIANSKI, ***"Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza e di collaborazione esterna. L'art. 3, commi 55-57 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per l'anno 2008)"***, **in www.lexitalia.it**. L'esposta conclusione, tuttavia, è stata ulteriormente ribadita dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la successiva circolare n. 3 del 19 marzo 2008, con cui si ripete – *incidenter tantum* – che la *ratio* della modifica dell'art. 7, c. 6, d.lgs. 165/01 è quella di << *ridurre i casi in cui si può fare ricorso* >> agli incarichi esterni; così come che << *data la natura di contratto esterno che caratterizza il lavoro autonomo, il legislatore ha previsto per lo stesso una separata collocazione nell'art. 7, comma 6 e ss., dello stesso decreto legislativo 165/01 che contempla le varie forme in cui esso può esprimersi* (...) >> [anche se sulla qualità delle affermazioni (o di alcune di esse) contenute in circolare si può molto discutere (v. L. OLIVERI, ***La nuova fattispecie delle circolari che riformano le leggi (note a margine della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 19 marzo 2008, n. 3)***, **in www.lexitalia.it**)].

Ciò detto per completezza argomentativa, **si viene al punto specifico da Voi richiesto e, cioè, quale sia l'esatta portata di uno dei citati limiti al ricorso all'esternalizzazione e, cioè, il valore da attribuire all'espressione *"particolare e comprovata esperienza universitaria"*, introdotta – come detto – dall'art. 3, c. 72, della Finanziaria 2008**.

Tanto al fine di valutare se, alla luce della nuova formulazione della norma, sia possibile, nella pubblica amministrazione, il conferimento di incarichi esterni (*nel senso sopra indicato*) anche ai rappresentanti di professioni per il cui accesso non sia necessario un titolo di studi universitario.

***

Come esposto, l'intero processo di evoluzione della normativa *de qua* è stato caratterizzato dal chiaro intento di restringere e limitare, anche per ragioni legate al contenimento della spesa pubblica, il ricorso agli incarichi esterni.

Con la modifica ultima, per cui è parere, il legislatore ha indubbiamente inteso restringere ulteriormente il ricorso alle consulenze esterne, facendo leva, questa volta, sui requisiti **soggettivi** di idoneità all'incarico.

Come già accennato, infatti, le parole *"di comprovata competenza"*, che già figuravano nella norma per indicare il livello di qualificazione richiesta nel soggetto destinatario dell'incarico esterno, sono state sostituite dalle parole *"di particolare e comprovata specializzazione universitaria"*.

La particolare e comprovata *"specializzazione universitaria"* è pertanto, oggi, il requisito soggettivo che l'aspirante all'incarico deve possedere.

Val la pena notare, innanzitutto, che è rimasta immutata la qualità di *"esperto"* in capo all'aspirante all'incarico, sicché l'ideal-tipo individuato dal legislatore come idoneo all'incarico esterno è, precisamente, *"l'esperto di particolare e comprovata specializzazione universitaria"*.

Ora, una tale espressione, mentre evidenzia il chiaro intento di circoscrivere, in funzione limitativa, l'ambito di efficacia della nuova norma, non offre, tuttavia, indici univoci per ricostruirne un significato preciso, attesa anche la genericità delle parole utilizzate.

Si consideri, tuttavia, che – fin da subito – le prime indicazioni interpretative provenienti dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno posto l'accento, in modo particolare, sulla espressione *"specializzazione universitaria"*.

Si tratta, precisamente, della nota 21.01.2008, di risposta ad un quesito posto dalla società Italia Lavoro s.p.a. e della nota 28.01.2008, di risposta ad un analogo quesito del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, entrambe a firma del Direttore dell'Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, dott. Francesco Verbaro (**che si allegano alla presente, sub 1 e 2**).

Nella prima nota citata, si evidenzia la necessità di ricorrere *"ad elevate competenze"*, precisandosi che queste possono ritenersi soddisfatte quando l'esperto da nominare sia in possesso, quale requisito minimo, della *"laurea magistrale"* o titolo equivalente.

Nelle seconda delle note citate, sempre con esclusivo riferimento alla questione per cui qui è parere, si introduce, seppure implicitamente, una distinzione - alla stregua del nuovo ordinamento universitario – tra laurea breve e laurea specialistica, vale a dire i titoli conseguibili (nella gran parte delle facoltà universitarie) alla conclusione, rispettivamente, dei corsi di laurea triennali e della successiva specializzazione biennale (la c.d. formula, nel gergo di uso comune, del 3+2), considerando titolo idoneo esclusivamente la *"laurea specialistica"*, ferma la equiparazione alla laurea del vecchio ordinamento (la c.d. laurea magistrale).

La stessa nota si conclude dicendo: << *non sono tuttavia da escludere altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale*>> (sottolineatura nostra).

Da ultimo, il Ministro della Funzione Pubblica ha diffuso la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008, avente a oggetto "*legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne*" (**all. 3**), con cui il Dipartimento ha definitivamente chiarito la propria posizione sulla materia.

Nella circolare, sul punto, è detto, testualmente: << *Per quanto concerne il requisito della particolare professionalità, l'utilizzo dell'espressione "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria" deve far ritenere quale* ***requisito minimo necessario*** *il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. Peraltro, il riferimento all'esperienza e alla particolarità della competenza, che deve essere coerente con l'oggetto dell'incarico, e la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, portano a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse. Tale modifica precisa quindi quanto già ricavabile dall'articolo 7, comma 6 del testo previgente, che comunque faceva riferimento a prestazioni altamente qualificate per qualsiasi forma di collaborazione autonoma a prescindere, come più volte ricordato, dal contenuto della stessa* >> (sottolineatura ns.).

Insomma, l'interpretazione fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, stando alle note e alla circolare citate, è granitica nel considerare, quale titolo necessario ai fini del legittimo conferimento degli incarichi esterni di che trattasi, e sempre quale requisito minimo, esclusivamente la laurea "*specialistica*" che si consegue alla conclusione del percorso di studi universitari del nuovo ordinamento, salva la equiparazione alla vecchia "*laurea magistrale*" (il c.d. diploma di laurea), nonché altre specializzazioni, purché successive al triennio di base; in altri termini, **nei casi diversi dalla laurea magistrale, occorre sempre un titolo specialistico in aggiunta alla semplice laurea triennale.**

***

Nonostante l'autorevolezza della posizione espressa (***e la probabile aderenza alla stessa dei comportamenti delle pubbliche amministrazioni destinatarie della circolare ministeriale***), tale impostazione non appare del tutto priva di elementi di debolezza.

A chi scrive, infatti, pare condivisibile la posizione espressa dai primi commentatori della norma in commento e per i quali << *non deve, peraltro, ritenersi (...) che la norma abbia inteso, con l'espressione "specializzazione universitaria" porre una distinzione tra lauree di base e lauree specialistiche, facoltizzando incarichi ai soli possessori di queste ultime. Tale espressione, infatti, per la sua collocazione e finalità, appare unicamente diretta ad imporre la ricerca di una preparazione universitaria "particolare" in rapporto alle esigenze di collaborazione emergenti e che giustificano l'attribuzione dell'incarico, essendo quindi ammessi tali incarichi solo quando il soggetto individuato sia in possesso di laurea (anche non specialistica), purché direttamente conferente agli ambiti ed oggetti delle prestazioni da svolgere* >> (**G. CANOSSI, *"Il personale"*, in *"La manovra finanziaria 2008 e gli Enti locali, Le norme di interesse dei Comuni commentate dagli esperti dell'ANCI"*, Roma, 2008, p. 95**).

In effetti, si avverte come eccessivamente penalizzante e sproporzionata una ricostruzione fondata sulla considerazione che il rinvio della norma alla "*specializzazione universitaria*" possa intendersi riferito al solo possesso della laurea specialistica, nel senso fatto proprio dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con le note sopra richiamate.

Ciò per diverse ragioni.

In primo luogo, una tale interpretazione non tiene conto del fatto che la distinzione tra laurea di base e laurea specialistica, secondo il nuovo ordinamento universitario, non rappresenta affatto un modello unico, valido per tutte le facoltà universitarie; tanto ciò è vero che, come è noto, alcune facoltà (per es. quelle di Giurisprudenza), ormai da diversi anni, hanno abbandonato tale modello, con un ritorno al corso di laurea unico, articolato in cinque anni (seppure con pluralità di indirizzi); senza dire che la distinzione tra laurea di base e laurea specialistica è oggetto, oggi, di riflessione critica, tanto che sono allo studio del Ministero dell'Università e della Ricerca diversi progetti di riforma (notizie più dettagliate si rinvengono nel sito internet del Ministero dell'Università e Ricerca, www.miur.it).

In secondo luogo, e in conseguenza, nel nostro ordinamento è assai arduo configurare un modello unico di organizzazione degli studi universitari; al contrario, l'autonomia che ca-

ratterizza i singoli Atenei (ex art. 1, legge 4 novembre 2005, n. 230), induce a considerare superato il riferimento alla laurea quale unica finalizzazione degli studi universitari, in favore di una molteplicità (ed eterogeneità) di percorsi formativi specialistici di diversa ampiezza e rilevanza.

Vi è, in effetti, che l'espressione *"specializzazione universitaria"*, se, da un canto, inclina chiaramente verso un irrigidimento dei criteri per il conferimento degli incarichi esterni (soprattutto ove se ne consideri la genesi e le espressioni a corredo *"esperto"* e *"di particolare e comprovata"*), dall'altro ben difficilmente potrà farsi coincidere con un qualche titolo universitario preciso, tanto più ove si legga l'espressione, come si deve, siccome inserita nel contesto di una norma intesa più che altro ad indicare, con notevole rigore, i presupposti *"oggettivi"* in presenza dei quali è possibile il conferimento di incarichi all'esterno.

Insomma, ferma restando la ragionevolezza e la correttezza formale della diversa interpretazione fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica, sul piano sostanziale non appare incompatibile con la *ratio* perseguita dal legislatore un'interpretazione meno restrittiva e che con l'espressione *"specializzazione universitaria"* intenda non esclusivamente la laurea magistrale o titolo equivalente (nel senso indicato dalla più volte citata circolare), ma – più genericamente – una particolare (e certificabile) competenza specialistica acquisita in ambito universitario, sì da far apparire il titolare come soggetto particolarmente qualificato ed affidabile dal punto di vista tecnico, in relazione ai concreti fabbisogni specialistici espressi dall'amministrazione richiedente.

***

Ne deriverebbe che, oltre (ovviamente) da quei professionisti in possesso del titolo della laurea (di qualsivoglia natura o livello), il requisito soggettivo potrebbe ritenersi posseduto tutte le volte in cui la persona possa dimostrare una competenza specialistica di livello universitario.

Così posto l'ordine delle questioni, e richiamato – ancora una volta – il fermo e diverso orientamento espresso dall'autorità amministrativa centrale, potrebbe essere ragionevolmen-

te sostenuta (e superare anche, con buona probabilità, il vaglio ermeneutico in sede giurisdizionale) la conclusione da ultimo indicata, vale a dire che gli *"esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria"* sono tutti coloro che possano vantare una competenza specialistica di livello universitario o acquisita, comunque, in ambito universitario.

In tal senso, il riferimento al titolo richiesto per l'esercizio di una professione regolamentata (per es. la professione del geometra), per il cui accesso non è richiesto un titolo di studi universitario, non sarebbe *ex se* decisivo al fine di escludere tali professionisti dal novero di coloro che possono aspirare agli incarichi esterni di che trattasi; il quesito che occorrerebbe risolvere, in tal caso, sarebbe sempre e soltanto quello di stabilire se tale professionista possa vantare (e dimostrare) *"una competenza specialistica di livello universitario o acquisita, comunque, in ambito universitario"*.

Il tutto, naturalmente, fermi restando gli altri principi-cardine in materia come ricostruiti e, cioè, l'espunzione, dal nostro ordinamento , della possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di ricorrere a collaborazioni esterne di tipo *"ordinario"* (e, cioè, al di fuori di prestazioni altamente qualificate), nonché la necessità di rispettare tutti gli altri presupposti di carattere oggettivo, introdotti nel tempo dal legislatore e *"condensati"* dall'art. 7, commi 6, 6-bis e 6-ter, d.lgs. 165/01.

***

Ciò detto, **in conclusione** e in risposta al quesito originariamente posto, non v'è dubbio che, **a livello generale – in assenza, *nella meno restrittiva delle ipotesi*, quantomeno di una competenza specialistica di livello universitario o acquisita comunque in ambito universitario – è certamente inibito alle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'attribuzione di collaborazioni esterne, il ricorso a soggetti appartenenti a quelle categorie professionali per l'accesso alle quali il legislatore non richiede un titolo universitario**.

***

Da ultimo, anche se non espressamente richiesto da questo Consiglio, si richiama l'attenzione su quanto sottolineato dalla stessa Circolare 2/08 della Funzione Pubblica e, cioè, che << (...) *l'art. 7, comma 6 e seguenti, costituisce la disciplina generale in tema di ricorso alle collaborazioni esterne; pertanto rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica* (...) >> (**sottolineature ns.**), citando, tra le altre norme, e a solo titolo esemplificativo, quelle sulla progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo, di cui all'art. 90 del d.lgs. 163/06; l'art. 9 della legge 150/00 e, infine, l'art. 51, c. 6, l. 449/97.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, insomma, aderendo alla più corretta opzione ermeneutica, proposta, tra gli altri, dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (nota prot. 157/AB/rs del 7 marzo 2008), ha specificato che sono da considerarsi pienamente efficaci le discipline speciali che prevedano diversi requisiti, anche soggettivi, dei collaboratori esterni o anche diverse modalità di reclutamento degli stessi(2).

***

Certo è che - come paradossalmente (anche se solo implicitamente) riconosciuto dallo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica - le illustrate modifiche introdotte con la manovra finanziaria per il 2008 sono destinate a produrre effetti "*distorsivi*", cui sarà difficile

(2) A conclusioni parzialmente diverse potrebbe giungersi attraverso la lettura del recente parere reso dalla sezione di controllo della Corte dei Conti del Piemonte, per cui << *deve pertanto ritenersi che la specifica disciplina di cui all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici debba applicarsi per gli incarichi di progettazione, ferma restando l'applicazione dei principi generali in materia di conferimento di incarichi e consulenze, come delineati dalle previsioni normative ed enucleati dalla giurisprudenza in materia. La disciplina di cui all'art. 90 del codice dei contratti pubblici, infatti, non esclude* in toto *l'applicazione della disciplina generale, ma condividendone la finalità primaria di pervenire a un contenimento della spesa pubblica, ne specifica i contenuti, avendo riguardo anche alle ulteriori esigenze sopra evidenziate.* (...) >> (**Corte dei Conti, sez. reg. controllo per il Piemonte, parere n. 3 del 21 febbraio 2008; all. 5**). Ciò ha portato a dire che << *effetto immediato di tale sinergia normativa è, infatti, relativamente alla modifica introdotta dal comma 76 dell'art. 3 della legge finanziaria per l' anno 2008, l'imporre l'adozione e il rispetto dei presupposti della norma di carattere generale anche alla disciplina di settore relativa agli incarichi di progettazione esterna, oltre che alle attività tecnico amministrative ad essi connesse, con la conseguenza di espungere dal sistema tutti quei professionisti esterni (es. geometri, periti edili, elettronici, elettrotecnici) che, pur se qualificati e idonei professionalmente all'incarico, non hanno conseguito il titolo di studio della laurea* >> (**S. GLINIANSKI, "*Incarichi di collaborazione esterna ad esperti di comprovata specializzazione universitaria. L'integrazione tra l'art. 7, comma 6 del d.lvo 165/2001 e l'art. 90, comma 6, del d.lvo 163/2006 (Codice dei contratti)*", in www.lexitalia.it**).

porre rimedio solo in via interpretativa, essendo auspicabile un tempestivo (e ulteriore) intervento correttivo di tipo legislativo, da reclamare con immediatezza.

***

Nei sensi di cui sopra il richiesto parere.

Grato per la preziosa opportunità di collaborazione professionale, si resta a Vs. disposizione per ogni chiarimento e/o approfondimento che fosse ritenuto necessario.

Distinti saluti.

(*avv. Harald Bonura*)

Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca
Ordinario di Diritto Amministrativo
nell'Università degli studi di Roma
"La Sapienza"

Roma 25 FEB. 2008
VIA GIOVANNI PAISIELLO, 55
Tel. 06.8548666 r.a. – Fax 06.8558370
E-mail: fg.scoca@studioscoca.it

Spett.le
Consiglio Nazionale Geometri
presso il Ministero della Giustizia
Via Barberini, 68
00187 ROMA

Parere *pro veritate*

in merito alla corretta interpretazione della previsione normativa contenuta nell'art. 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008).

Mi viene chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della previsione normativa contenuta nell'art. 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con cui è stato modificato l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che attualmente recita *"per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:*

Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca
Ordinario di Diritto Amministrativo
nell'Università degli studi di Roma
"La Sapienza"

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione" .

In particolare mi viene chiesto quale sia l'esatto significato da attribuire alla locuzione *"di particolare e compravata specializzazione universitaria"* -che ha sostituito le parole *"di provata esperienza"* contenute nel testo previgente- e se sia possibile, per i geometri liberi professionisti, essere ancora destinatari di incarichi professionali conferiti da pubbliche amministrazioni, fra le quali anche gli Enti locali, quanto meno nell'ipotesi in cui essi consistano nell'affidamento di singole prestazioni.

Data la molteplicità dei profili da considerare nell'ambito dell'unico quesito formulato, sembra opportuno separatamente:

1) individuare la *ratio* sottesa alla riforma introdotta con la finanziaria del 2008;

2) esaminare se tra le amministrazioni pubbliche contemplate dalla norma, siano da ritenere inclusi gli Enti locali;

Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca
Ordinario di Diritto Amministrativo
nell'Università degli studi di Roma
"La Sapienza"

3) verificare se tra gli incarichi professionali da conferire a liberi professionisti rientrino anche "singole prestazioni";

4) individuare il corretto significato da attribuire all'espressione contenuta nella riforma in parola e capire se i geometri possono essere ancora destinatari di incarichi professionali da parte di amministrazioni pubbliche.

1) Come noto l'attività della pubblica amministrazione deve essere realizzata dai propri organi o uffici, con possibilità di ricorrere a soggetti esterni soltanto nei casi previsti dalla legge o per far fronte a situazioni o ad eventi non affrontabili con risorse disponibili.

L'attività esterna deve essere, quindi, un fenomeno del tutto eccezionale e temporaneo e solo la documentata e motivata assenza di risorse interne può giustificare il ricorso a collaboratori esterni alla p.a.

Proprio al fine di evitare il proliferare del fenomeno dell'affidamento di incarichi a personale esterno, il Legislatore è intervenuto nel corso del tempo sia ponendo tetti di spesa sempre più stringenti, sia circoscrivendo i casi e le esigenze che possono giustificare il ricorso a collaborazioni di carattere autonomo.

Anche la giurisprudenza ha tentano di circoscrivere il fenomeno precisando in più occasioni che le professionalità esterne devono essere individuate sulla base di criteri certi, predeterminati e trasparenti.

In linea con il progressivo tentativo di limitare il ricorso ai più volte menzionati incarichi, è intervenuta la nuova finanziaria (legge 24 dicembre

Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca
Ordinario di Diritto Amministrativo
nell'Università degli studi di Roma
"La Sapienza"

2007, n. 244) che, con i commi da 76 a 85 dell'articolo 3, ha apportato correttivi alla disciplina relativa alla loro utilizzazione ed alle forme di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, in modo da prevenire l'uso non appropriato di tali tipologie contrattuali.

Per quel che in questa sede interessa il comma 76 ha novellato l'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni in materia di conferimento di incarichi individuali da parte delle pubbliche amministrazioni ad esperti di provata competenza per esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio.

Con la modifica introdotta dal comma 76 della finanziaria del 2008, è stato precisato che gli incarichi individuali esterni possono esser conferiti *"ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria"*.

Con parere reso dal Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 gennaio 2008 è stato condivisibilmente chiarito che, con le disposizione previste dalla legge n. 244 del 2007, il Legislatore ha inteso realizzare un duplice intervento: da un lato dettare una disciplina speciale in materia di stabilizzazione volta al graduale superamento del precariato esistente, per sanare definitivamente la patologia; dall'altro disegnare un sistema di utilizzo del lavoro flessibile impostato su criteri di rigido contenimento dello stesso al fine di prevenire *ab origine* il formarsi di nuovi lavoratori precari.

Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca
Ordinario di Diritto Amministrativo
nell'Università degli studi di Roma
"La Sapienza"

2) Tra le amministrazioni pubbliche considerate dalla norma in commento devono ritenersi incluse le amministrazioni locali e ciò sia in forza della definizione generale contenuta all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 -che annovera, tra i soggetti da intendersi come "amministrazioni pubbliche" proprio le Province, i Comuni, le Comunità montane ed i loro consorzi e associazioni- sia per la specificazione di cui allo stesso art. 7, comma 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 -non modificato dalla finanziaria- che impone l'adeguamento ai principi di cui al comma 6 da parte dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali di cui all'art. 110, comma 6 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Senza considerare che la stessa legge finanziaria del 2008, nell'intento di limitare il ricorso ad incarichi esterni in modo arbitrario ed indiscriminato, ha imposto agli enti locali rigidi doveri di pianificazione, limiti di spesa e soggezione al controllo esterno della Corte dei Conti sulle disposizioni regolamentari che devono contemplare limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero consulenze in favore di soggetti terzi all'amministrazione (art. 3, commi 55, 56 e 57 della legge n. 244/2007).

Sembra, pertanto, di poter concludere nel senso di ritenere gli enti locali destinatari della novella anche sotto il profilo del conferimento di incarichi esterni a soggetti di comprovata e particolare professionalità a livello di specializzazione universitaria.

Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca
Ordinario di Diritto Amministrativo
nell'Università degli studi di Roma
"La Sapienza"

3) Con riferimento alla natura degli incarichi contemplati dalla norma di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 -sul punto non modificata dalla riforma in parola- e sulla possibilità verificare se tra gli incarichi professionali in questione rientrino anche "singole prestazioni", occorre richiamare le circolari del Dipartimento della Funzione pubblica n. 4 del 15 luglio 2004 e n. 5/2006 del 21 dicembre 2006.

In esse è stato in più punti precisato che l'art. 7, comma 6 citato fa riferimento alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di affidare qualsiasi incarico di collaborazione di natura autonoma, sia che si qualifichi come incarico di studio, di ricerca o di consulenza ovvero di tipo occasionale o coordinato e continuativo.

Ciò che deve risultare prevalente è l'elemento dell'autonomia. Deve trattarsi di prestazioni di elevata professionalità, quindi di prestazioni d'opera intellettuale da affidarsi, ad esempio, a coloro che esercitano un'attività per la quale è richiesta una abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione in appositi albi oppure di prestazioni di altro tipo non reperibili nel settore pubblico.

Sembra, dunque, che anche l'affidamento di singole prestazioni, purché estraneo al vincolo di subordinazione, rientri nelle ipotesi contemplate dalla norma in discorso.

4.a) Ciò posto, con riferimento all'ultimo punto della presente analisi circa il corretto significato da attribuire all'espressione contenuta nella riforma in

Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca
Ordinario di Diritto Amministrativo
nell'Università degli studi di Roma
"La Sapienza"

parola, occorre preliminarmente osservare che il Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con pareri resi in data 21 e 28 gennaio 2008, ha affrontato e risolto il problema nei seguenti termini: il requisito minimo necessario per ottenere il conferimento di incarichi esterni da parte della pubblica amministrazione è il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente; *"le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore"* rispetto a quello della *"particolare e comprovata specializzazione universitaria"* ; *"il riferimento all'esperienza ed alla particolarità della competenza .... porta a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse";* non sussistono disposizioni che *"consentono di derogare al principio fissato dal richiamato art. 7, comma 6 circa la necessità del requisito della "particolare e comprovata specializzazione universitaria" per ricorrere al lavoro autonomo"* e detto requisito è in ogni caso imprescindibile ed è volto a *"ricondurre il ricorso alle tipologie contrattuali che ne derivano ad un ambito più corretto e rigoroso che eviti il formarsi di forme di precariato. Il requisito della "particolare e comprovata specializzazione universitaria" consente .... di individuare più selettivamente sia le esigenze reali che giustificano il ricorso a tali figure, sia le professionalità a cui si può fare riferimento. La formulazione utilizzata dal legislatore riconduce il requisito alla laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, ferma restando l'equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento. Non sono tuttavia da*

Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca
Ordinario di Diritto Amministrativo
nell'Università degli studi di Roma
"La Sapienza"

escludere altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale".

In altri termini il Dipartimento della Funzione pubblica non solo ha ritenuto imprescindibile, di norma e salvo diversi "percorsi didattici universitari", il requisito della laurea magistrale in capo ai destinatari degli incarichi esterni all'amministrazione ma ha precisato che, unitamente al titolo di studio, è richiesta anche l'esperienza nel settore di riferimento. Ha, poi, ulteriormente chiarito che, ai fini del conferimento degli incarichi in parola, sono da considerare equivalenti alla laurea magistrale, la laurea del vecchio ordinamento e le specializzazioni universitarie conseguite dopo la laurea triennale.

Sulla base delle riferite considerazioni si dovrebbe escludere la possibilità di ottenere incarichi professionali, da parte di pubbliche amministrazioni, per i geometri perché privi della *"particolare e comprovata specializzazione universitaria"* nel senso sopra chiarito.

4.b) Si ritiene, tuttavia, di poter formulare una diversa ipotesi interpretativa.

Si osserva innanzi tutto che attualmente i geometri, per esercitare la loro attività, devono conseguire il diploma o la laurea triennale, titoli di studio da integrare con un tirocinio pratico ed il superamento dell'esame di Stato.

Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca
Ordinario di Diritto Amministrativo
nell'Università degli studi di Roma
"La Sapienza"

Data poi la genericità della locuzione contenuta nella norma in commento, è possibile sostenere che l'interpretazione offerta dal Dipartimento della Funzione pubblica circa la necessità della laurea magistrale o di titoli ad essa equivalenti -quale laurea del vecchio ordinamento e specializzazioni universitarie conseguite dopo la laurea triennale- in capo ai destinatari degli incarichi in questione, sia solo una delle interpretazioni possibili. Il riferimento alla *"particolare e comprovata specializzazione universitaria"* può essere, pertanto, inteso anche nel senso della necessità del possesso, in capo ai destinatari degli incarichi in questione, della laurea triennale che molti geometri possiedono, accompagnata da non meglio precisati "percorsi didattici universitari".

Come noto, poi, l'interpretazione della norma deve essere operata tenendo conto, oltre che del significato letterale del testo, anche dell'intenzione del legislatore. Inoltre, non essendo la norma isolata, essa va colta nelle sue connessioni con le altre norme ed interpretata nel senso maggiormente conforme ai principi costituzionali.

La *ratio* della disciplina è di evitare il ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche all'esterno quando non sia strettamente necessario, ossia quando si determinino esigenze cui non possano far fronte con il personale da esse dipendente, anzi anche nel caso che le risorse umane disponibili al loro interno siano oggettivamente non utilizzabili.

Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca
Ordinario di Diritto Amministrativo
nell'Università degli studi di Roma
"La Sapienza"

Tanto comporta che le esigenze dell'amministrazione possono essere soddisfatte soltanto ricorrendo a prestazioni esterne. Donde l'alternativa: o la disciplina in esame, stabilisce che tali esigenze possano rimanere insoddisfatte (una tale ipotesi interpretativa sembra non solo irrazionale ma anche in contrasto con l'art. 97 Cost. ossia con il principio del buon andamento); ovvero occorre leggere in modo orientato le altre condizioni poste per il ricorso all'esterno.

Se l'amministrazione necessita di una prestazione che rientra tra quelle che possono essere rese dai geometri, e che, per essere riservata a professionisti iscritti in un albo, non può che considerarsi altamente qualificata, non può che rivolgersi ad un geometra, scegliendo magari tra quelli che hanno seguito percorsi universitari specialistici. Non potrebbe rivolgersi ad altri professionisti (ad esempio ingegneri o architetti) per il principio di economicità dell'azione amministrativa; il quale sarebbe violato se la prestazione, ove resa da un geometra, avesse un costo minore di quello che potrebbero richiedere un ingegnere o un architetto.

Diversamente opinando si dovrebbe ritenere la norma totalmente irrazionale -oltre che ingiustificatamente discriminatoria- e contraria ai principi costituzionali di adeguatezza, economicità e del buon andamento della pubblica amministrazione perché vincolante la stessa a sopportare elevati costi anche per lo svolgimento di incarichi di minore complessità e

Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca
Ordinario di Diritto Amministrativo
nell'Università degli studi di Roma
"La Sapienza"

per l'esecuzione dei quali i professionisti laureati potrebbero chiedere retribuzioni superiori rispetto a quelle dei geometri.

Tale imposizione contrasterebbe del resto con l'intenzione, pure manifestata dal legislatore in seno alla riforma in commento, di limitare ulteriormente la spesa per l'affidamento di tali tipi di incarichi.

Per questi motivi la pubblica amministrazione, nell'affidare un incarico esterno, è tenuta a reperire sul mercato soggetti che possiedono i requisiti sufficienti allo svolgimento dell'incarico stesso, se in possesso delle adeguate qualifiche in rapporto allo specifico compito da svolgere.

In fede.

Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca

FGS/SL